

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 1

ART. 24 E 25 D.LGS. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>19/12/2017</i>
Revisione:	<i>Diego Brugnoli</i>		<i>31/10/2023</i>
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			

0. Premessa
1. Quadro legislativo e tipologia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

0. PREMESSA

L'analisi dei delitti previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 – reati contro la Pubblica amministrazione – richiede anzitutto l'inquadramento delle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblica Amministrazione.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA"), in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla medesima quegli Enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici". Detto altrimenti, in via di estrema sintesi, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi Ente o soggetto pubblico (ma, talvolta, anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica (id est: l'attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi), nell'interesse della collettività (e quindi nell'interesse pubblico).

A titolo esemplificativo, si possono, in questa sede, indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari, UIC, Uffici Finanziari);
- Regioni;
- Province;
- partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Magistratura;
- Vigili del Fuoco;
- enti abilitati ad erogare servizi di posta certificata;
- soggetti di diritto privato caratterizzati da una componente pubblica e/o dallo svolgimento di un'attività o funzione di rilevanza pubblica o erogatori di un pubblico servizio (ad esempio TERNA, ENI, ENEL, A2A, GELSI, FS, AEWB, società concessionarie di autostrade, RAI S.p.A., Ferrovie dello Stato S.p.A., Poste S.p.A., Ente Fiera di Milano, ex aziende municipalizzate come AMSA, SEA, AEM, ASM, etc);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti

Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/01.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell’art. 357, comma primo, del codice penale, è considerato Pubblico Ufficiale (di seguito anche “PU”), “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

- Il potere legislativo si individua nell’attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria, alle componenti aggiuntive fino alla promulgazione della legge. Il PU è colui che partecipi, a livello nazionale, comunitario o internazionale, alla realizzazione dell’attività legislativa.
- Pubblico Ufficiale è anche chi svolge la “pubblica funzione giudiziaria”, a livello nazionale, comunitario ed internazionale. I soggetti svolgenti la funzione giudiziaria sono dunque i magistrati nazionali (in funzione sia giudicante sia requirente), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.
- In considerazione dei dubbi interpretativi che la locuzione aveva suscitato, l’art. 357 c.p. chiarisce, al secondo comma, la nozione di “pubblica funzione amministrativa”, precisando che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. In altre parole è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Lo stesso secondo comma dell’art. 357, c.p., elenca, poi, alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono, quindi, pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi: con tale espressione si indica qualsiasi attività che concorra alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Il PU, nella “pubblica funzione deliberativa”, è colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;
- poteri autoritativi, i quali si concretizzano nelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante prescrizioni e disposizioni;
- poteri certificativi: con tale espressione si indica la facoltà di attestare una determinata circostanza sottoposta al giudizio di un “pubblico agente”. Ad esempio è PU nell’esercizio del potere certificativo il Segretario Comunale quando autentica un determinato atto.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di

altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Sembra, infine, esatto affermare che, in tale contesto, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Incaricati di Pubblico Servizio.

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Al riguardo, l'art. 358 c.p., che reca la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (in seguito IPS), stabilisce che:

[I] Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II] Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine della prestazione di opera meramente materiale.

In sostanza, il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri: uno positivo e uno negativo. In particolare, mentre da un lato, affinché possa definirsi pubblico, il servizio, deve essere disciplinato – al pari della “*pubblica funzione*” – da norme di diritto pubblico, dall'altro se ne differenzia – e si caratterizza – per l'assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”. La giurisprudenza ha individuato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. A mero titolo esemplificativo, si richiamano:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica esercitata.

Sulla base di quanto sopra, è evidente che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “*incaricato di un pubblico servizio*” è rappresentato, non tanto dalla natura giuridica propria dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di interessi generali.

Conclusivamente, possono ritenersi incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un'attività:

- a) disciplinata da norme di diritto pubblico;
- b) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi;
- c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- d) che non consista né nello svolgimento di semplici mansioni di ordine né nella prestazione di opera meramente materiale.

1. QUADRO LEGISLATIVO E LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono individuati dagli articoli 24 e 25 di detto Decreto.

Le fattispecie criminose elencate in queste disposizioni sono le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* del codice penale);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* del codice penale);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* del codice penale);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del codice penale);
- truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* del codice penale);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato (art. 640 *ter* del codice penale);
- concussione (art. 317 del codice penale);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 del codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale);
- corruzione aggravata (artt. 319 e 319 *bis* del codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* del codice penale);
- induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater* del codice penale);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 del codice penale);
- pene per il corruttore (art. 321 del codice penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 del codice penale);
- peculato (art. 314 comma 1 del codice penale);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 del codice penale);
- abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* del codice penale).

Si evidenzia che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) ha apportato importanti modifiche ai reati contenuti nella presente Parte Speciale in termini di inasprimento delle pene, rimodulazione di alcune fattispecie criminose e introduzione di nuovi reati. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di "*Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità*" di cui al nuovo articolo 319 *quater* c.p. e, tra i reati societari, il reato di "*Corruzione tra privati*" di cui all'art. 2635 c.c. che punisce la condotta del soggetto, apicale o subordinato, che dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di scritture contabili, sindaci o liquidatori, di altre società o a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti appena elencati.

Con la legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 124 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 14 giugno 2015), recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, il Legislatore ha, innanzitutto, aumentato le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, parte dei quali rilevanti anche per l’insorgenza di responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 231/01.

Secondariamente, per quanto rileva in questa sede, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione della fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), che tornerà a ricomprendere anche l’incaricato di pubblico servizio, come nella formulazione precedente alla L. 190/2012 (cd. Legge Severino).

Di seguito si procederà ad analizzare le singole fattispecie criminose che implicano la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi degli artt. 24¹ e 25 del D. Lgs. 231/01.

A. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 bis c.p.); INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 ter c.p.); FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 c.p.); TRUFFA A DANNO DELLO STATO (ART. 640, comma 2, n. 1, c.p.); TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 bis c.p.); TURBATA LIBERTÀ’ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (353 BIS C.P.)

L’art. 24 comma 1 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

i. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS, C.P.)

¹ Si precisa che l’art. 24 comma 2 bis del D. Lgs. 231/01 ha inserito la seguente fattispecie tra i reati presupposti:

“[I] Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'[articolo 640-bis del codice penale](#), chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

[II] Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'[articolo 3](#), alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria .

[III] Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli [articoli 240-bis](#) e [322-ter del codice penale](#), in quanto compatibili”. Tale fattispecie di reato non è rilevante ai fini della presente Parte Speciale per la tipologia di attività svolta dalla Cooperativa.

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Scopo dell'incriminazione in esame è tutelare il sostegno ad attività economiche di pubblico interesse, affinché non si verifichino abusi da parte dello stesso soggetto che riceve la sovvenzione. In sostanza, la norma mira a reprimere le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche che si concretizzano in una destinazione dei fondi percepiti diversa da quella prescritta nel provvedimento di autorizzazione all'erogazione.

La fattispecie in esame costituisce un'ipotesi di reato proprio: occorre che almeno uno dei soggetti si trovi nella condizione di essere beneficiario di un finanziamento pubblico. Tale soggetto qualificato deve poi essere estraneo alla Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza ha accolto una nozione ampia di tale ultimo concetto, e l'ha interpretato nel senso che sono estranei alla PA "non solo coloro che non siano inseriti nell'apparato organizzatorio della pubblica amministrazione, ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione (con la P.A., n.d.r.), non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni".

Il presupposto del reato consiste nell'aver percepito contributi, finanziamenti o sovvenzioni destinate ad attività di pubblico interesse. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tali contributi o finanziamenti devono essere stati concessi a condizione economiche di favore.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il finanziamento deve essere stato ottenuto in modo regolare, altrimenti si ricade nel reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) o in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p., *infra*).

ii. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER, C.P.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato in esame mira a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche e si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano,

senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La norma si apre con una c.d. clausola di riserva a favore del reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, *infra*): ciò significa che il reato in esame è integrato in via sussidiaria rispetto a quest'ultimo (più grave) delitto.

In particolare, in via di estrema sintesi, se la condotta ingannatoria (già punita dall'art. 316 *ter* c.p. e consistente nell'esposizione di dati o notizie false o nell'occultamento di dati o notizie che devono essere rivelati) è accompagnata da ulteriori artifici o raggiri (ad es., la predisposizione di documenti falsi) volti ad indurre in errore l'ente pubblico, creando altresì un danno in capo ad esso, si ricade nella previsione applicativa dell'art. 640 *bis* c.p.

Il soggetto attivo del reato è chiunque ottiene (o cerca di ottenere) indebitamente, per sé o per altri, i finanziamenti richiamati dalla norma.

Il reato in esame può essere integrato con una condotta sia commissiva (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi), sia omissiva (mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione).

L'oggetto del reato è costituito da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, sia a titolo di liberalità (ad es., contributi a fondo perduto), sia a titolo gratuito (ad es., finanziamento senza interessi), sia a titolo oneroso (ad es., mutui agevolati).

In questo caso, contrariamente a quanto rilevato con riguardo al reato previsto dall'art. 316 *bis* c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento della concessione del finanziamento.

iii. TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

[II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

[III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, sia quanto alla conclusione dei propri contratti che quanto alle vendite giudiziarie etc. Perciò incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, espressioni utilizzate in termini generali nel senso di contratti conclusi con una qualsiasi forma di competizione tra i concorrenti.

Il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara, quindi che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando:

- la gara venga impedita, ovvero non possa essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti;
- la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Il reato ha natura plurioffensiva in quanto i beni protetti dalla norma sono due, quello della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare e, poi, l'interesse della parte privata; quest'ultimo interesse viene inteso dalla giurisprudenza in modo vario, talora come interesse dei singoli interessati alla partecipazione nel rispetto delle regole ed in altri casi come interesse della comunità alla libertà di competizione e concorrenza.

Ai fini di questo reato, alla amministrazione è equiparato anche il soggetto privato che indice la gara per conto della stessa, a qualsiasi titolo eserciti il ruolo di "stazione appaltante" nonché il soggetto privato che gestisce un servizio pubblico in concessione in riferimento alle gare collegate all'esercizio del servizio (ad es. nella gestione di un aeroporto, la norma riguarda gli appalti per i servizi di assistenza al volo ma non quelli relative alla gestione dell'offerta commerciale ai passeggeri in attesa).

Il reato richiede il dolo generico.

iv. TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (353 BIS C.P.)

[1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma è stata introdotta con la legge n. 136/2010 e sanziona il medesimo tipo di condotte previste dalla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) di cui sopra, se antecedenti al bando di gara, e, comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. La condotta consiste, quindi, nel turbare il procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente.

La norma nasce dall'esigenza di intervenire nella fase in cui, secondo prassi degenerate, intervengono gli accordi mirati al confezionamento di un "bando su misura" del candidato che si intende favorire. Con la sua clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato", quindi, riempie gli spazi esenti da sanzione non rientranti da un lato nella turbata libertà degli incanti e dall'altro privi del *plus* richiesto per integrare (o dimostrare) ipotesi quali la corruzione, la violenza e minaccia per le finalità di cui all'art. 336 c.p., etc.

La sua peculiarità, quindi, rispetto all'[art. 353 c.p.](#), è di essere una ipotesi di turbativa "dall'interno" della amministrazione.

Pur se la norma prevede che il reato possa essere commesso da "chiunque", le vicende concrete non sembrano poter prescindere dall'esistenza di un soggetto che collabori dall'interno della amministrazione, pur se non necessariamente concorrente, potendo anche essere vittima di violenza o minaccia. Nelle prime decisioni in materia si è valorizzato il dato della massima ampiezza della previsione, osservandosi che «chiunque» ricomprende anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata.

Il perfezionamento richiede solo che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di tale bando (o

equipollente) venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario potendo, ad es., i progetti illeciti essere frustrati dal corretto comportamento dei soggetti in vario modo responsabili del procedimento.

Il reato è configurabile in quelle situazioni in cui si intenda inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione ad una competizione di scelta del contraente. La previsione di "atto equipollente" vale, poi, a ricomprendere ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza. Resta, invece, al di fuori della condotta tipica il caso in cui la scelta/ricerca del contraente prescindano da qualsiasi comparazione, anche del tutto informale, tra più soggetti.

Il dolo è specifico richiedendo che la condotta sia tenuta al fine di condizionare la scelta del contraente.

v. *FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)*

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Scopo della disposizione dell'art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); quindi, rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'amministrazione riceve cose ed opere. Ai fini dell'art. 356, quindi, rileva qualsiasi inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione

vi. *TRUFFA A DANNO DELLO STATO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)*

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure altro Ente Pubblico o all'Unione europea). Esso prevede il conseguimento di un ingiusto profitto con la causazione dell'altrui danno, accompagnati dall'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Il D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità della Società solo nei casi in cui il soggetto passivo del reato (quindi la parte offesa) sia, per l'appunto, lo Stato od altro Ente Pubblico.

La norma in esame prevede che l'azione dell'agente sia connotata da artifici (cioè simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti) o da raggiri (identificati, in campo penale, in quegli argomenti atti a far scambiare il falso per il vero).

La giurisprudenza ha interpretato tali concetti in senso molto ampio, arrivando ad includervi anche il mero silenzio, vale a dire l'omessa rappresentazione di fatti che si ha l'obbligo di dichiarare ovvero che sono determinanti nella formazione della volontà della controparte.

Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, anche l'approfittamento dell'errore altrui può integrare la condotta fraudolenta richiamata dalla norma in esame.

L'attività artificiosa deve cagionare l'induzione in errore della vittima, a prescindere dall'idoneità o meno in astratto dei mezzi utilizzati (l'induzione in errore, tra l'altro, specializza il reato rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 316 ter c.p. (*supra*)).

Il soggetto ingannato deve aver posto in essere un atto di disposizione patrimoniale.

Tale atto deve essere fonte di (ingiusto) profitto (di natura anche non patrimoniale) per l'agente stesso o altri e, di converso, deve comportare un danno (patrimoniale o non) per la persona offesa.

vii. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS, C.P.)

[1]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Per le osservazioni di carattere generale in merito al delitto di truffa, previsto dall'art. 640 c.p. si rinvia a quanto si è detto nel paragrafo che precede.

Il delitto in esame mira a reprimere la captazione abusiva di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche.

Il reato in esame si differenzia dal (meno grave) delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), poiché, mentre quest'ultimo si integra mediante l'esposizione di dati o notizie false o l'occultamento di dati o notizie che devono essere rivelati, si configura il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche se la condotta è accompagnata da ulteriori artifici o raggiri volti ad indurre in errore l'ente pubblico, creando altresì un danno in capo ad esso (2).

² Si pensi, ad esempio, al caso di una società ovvero di un Ente che riceva contributi dallo Stato o da altri Enti Pubblici per la realizzazione di un determinato progetto:

- potrà ricorrere un'ipotesi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nel momento in cui il progetto presentato all'Ente Pubblico per ottenere il finanziamento contenga dati o notizie falsi o sia caratterizzato dall'omissione di dati o notizie che dovevano essere rivelati in base ad un obbligo di legge;
- viceversa, potrà essere configurato il delitto di truffa aggravata nel caso in cui la società/ente si veda riconosciuto il diritto al contributo pubblico mediante artifici o raggiri, che possono consistere, ad esempio, in falsificazioni contabili, contraffazione di documenti, false attestazioni, e, per tal via, ottenga rimborsi non dovuti, rispetto a voci di spesa non effettivamente sostenute, o rispetto a voci di spesa sostenute ma diverse da quelle rimborsabili.

Sul piano materiale, il reato in esame si differenzia dalla fattispecie comune di truffa solo per quanto concerne l'oggetto della frode che deve cadere su contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

viii. FRODE INFORMATICA COMMESSA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER, C.P.)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi. La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creando una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare la raccolta e la trasmissione di dati relativi alle informazioni richieste dalle Autorità (ad es., Garante della Privacy, Enti previdenziali, Regioni, Comuni, etc.) o qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Per tutte le fattispecie di cui sopra, l'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico dell'ente.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 231/01.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 24 comma 3 e dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 E 321 c.p.); ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 c.p.) PECULATO (ART. 314 c.p.); PECULATO MEDIANTE ERRORE ALTRUI (ART. 316 c.p.) ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 c.p.); CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 E 321 c.p.) CONCUSSIONE (ART. 317 c.p.); INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. c.p.); CORRUZIONE (ART. c.p.);

L'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La nozione di “altra utilità” è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine “utilità” sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale (ad esempio, omaggi e, in genere, regalie; dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; assunzione in azienda di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose; cancellazione immotivata – totale o parziale – di un debito residuo dell’Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.).

La giurisprudenza ha considerato “altra utilità”, ad esempio:

- assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l’assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell’ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti in favore della Società;
- assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestatore o ad un suo familiare;
- sponsorizzare società o associazioni in qualche modo “riferibili” al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio;
- il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive.

Secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente reato di “corruzione impropria”, non hanno penale rilevanza i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per il loro tenue valore, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell’atto d’ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.

Viceversa, secondo l’orientamento attualmente prevalente della giurisprudenza, in presenza del compimento, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, di atti contrari ai doveri d’ufficio o dell’omissione o del ritardo di un atto d’ufficio, sussiste il reato di corruzione di cui all’art. 319 c.p. anche in presenza di modeste regalie d’uso od omaggi di cortesia.

Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “decreto. anticorruzione” (L. n. 190/2012) sono state introdotte numerose disposizioni nell’ambito dell’ordinamento delle Pubbliche amministrazioni volte a contrastare i fenomeni corruttivi.

Tra queste occorre citare il D.P.R. n. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che, all’art. 4, in tema di omaggi e altre utilità, precisa:

- Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
- Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

- Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
- I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
- Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'art 318 c.p. è stato così introdotto dalla legge n. 190/2012, che ha modificato l'originario testo dell'articolo estendendone l'ambito applicativo, mediante l'eliminazione del riferimento al compimento di un atto d'ufficio e con l'inasprimento delle pene ivi previste.

In particolare, è stato soppresso il collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto d'ufficio (si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale velocizzasse una pratica la cui evasione era di propria competenza), da adottare o già adottato, divenendo configurabile il reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto, ma in un asservimento della funzione pubblica alle eventuali necessità che la Società dovesse avvertire.

In secondo luogo, al termine "retribuzione" è stata sostituita la locuzione "danaro o altra utilità" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

Infine, il nuovo articolo 318 c.p. non richiede più che l'incaricato di pubblico servizio (possibile autore del "reato proprio" accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato".

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

[1]. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Le condotte di corruzione attiva consistono in una dazione o in una promessa, il cui oggetto è costituito da denaro od altra utilità e il cui destinatario è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Il denaro o l'altra utilità devono essere dati o promessi al pubblico funzionario per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (corruzione attiva per l'esercizio delle funzioni), per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione attiva propria antecedente), per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione attiva propria susseguente), per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione attiva in atti giudiziari).

Il reato in esame ha struttura bilaterale, nel senso che, per il suo perfezionamento, occorre che il pubblico funzionario accetti la dazione o la promessa perché in caso contrario ricorrerà la fattispecie di cui all'[art. 322](#).

Istigazione alla corruzione (art. 322, primo e terzo comma, c.p.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[...]

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La condotta tipica consiste, nell'ipotesi prevista dal comma 1, nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta fatta dal privato al soggetto pubblico per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

L'ipotesi previste dal comma 3 consiste, invece, nella sollecitazione fatta dall'*intraneus* al privato al fine di indurlo ad una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto conforme ai doveri di ufficio, oppure, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato di «traffico di influenze illecite» è stato inizialmente introdotto nel codice penale con la [l. n. 190/2012](#) ed è stato oggetto di riforma con la [legge 9 gennaio 2019, n. 3](#) (recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione*” ed altro) che ha ampliato la fattispecie che, ora, ricomprende anche la condotta del millantato credito di cui all’art. 346 c.p., reato che è stato contestualmente abrogato.

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza “illecita” sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319, rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

- la condotta di chi vanta dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto.
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.

Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sono equiparati i soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero coloro che svolgono analoghe funzioni in altri Stati (anche extra U.E.) nonché in organizzazioni sovranazionali.

Le due ipotesi hanno significative differenze in fatto; la dottrina formatasi sul millantato credito ante 2012 (che aveva la medesima ampiezza della disposizione in esame, essendo irrilevante che le relazioni del mediatore fossero reali o solo vantate) l'aveva ritenuto una figura di reato ibrida, in una ipotesi vicina alla truffa e, nell'altra, una forma di tutela anticipata rispetto alla corruzione finalizzata a prevenire un mercanteggiamento dei rapporti con i soggetti pubblici, appunto un «traffico di influenze».

La piena parificazione delle condotte in unico reato rende, però, poco rilevante l'effettivo accertamento delle diverse situazioni in fatto, restando essenziale solo che non sia realizzata, neanche a livello di tentativo, la corruzione (o, ovviamente, che non sia dimostrata): ciò non solo perché vi è la clausola esplicita «fuori dei casi di concorso» in corruzione ma per la stessa definizione della condotta che esclude che una qualsiasi parte del prezzo possa essere destinata al pubblico ufficiale. In un eventuale reato di effettiva corruzione, l'intermediario sarà un concorrente.

L'interesse protetto è l'interesse della Amministrazione alla tutela del proprio prestigio ed immagine di imparzialità e serietà rispetto all'obiettiva denigrazione laddove i suoi rappresentanti siano fatti apparire influenzabili per interessi privati e corruttibili.

Inoltre, l'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/01, nel caso in cui “il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea”, prevede tra tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le seguenti fattispecie di reato.

Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”

Trattasi di un paradigma normativo costruito secondo lo schema classico del reato proprio, del quale si può, quindi, rendere autore esclusivamente il soggetto che ricopra una delle due qualifiche indicate dalla norma. E quindi, soltanto colui che sia o un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio.

L'antefatto storico, oltre che logico-giuridico, della perpetrazione del reato è ovviamente rappresentato dal fatto che un soggetto qualificato (appunto, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) abbia il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile. Ulteriore presupposto indefettibile è però il fatto che tale rapporto con la cosa, ossia con ciò che diverrà poi l'oggetto materiale dell'indebita appropriazione, si sia instaurato «per ragione del suo ufficio o servizio».

Ciò che dunque qui rileva è una connessione di tipo causale, tra le attribuzioni del soggetto e la presa in consegna della *res*. Tale interrelazione è stata in dottrina definita nel modo che segue: *“...ad integrare la ragione di ufficio qualificatrice del possesso, non occorre che il pubblico ufficiale abbia una competenza strettamente legale a ricevere la cosa, ma è sufficiente che la consegna avvenga in dipendenza della qualità da lui rivestita o dell'ufficio o servizio al quale è preposto, e cioè che egli venga in possesso della cosa per una ragione inerente alla pubblica funzione, di cui è rivestito o del pubblico potere da lui esercitato”*.

Inoltre, i concetti di possesso e di disponibilità sono stati così sintetizzati: *“...si ha il possesso o comunque la disponibilità del denaro o della cosa, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: 1) quando il soggetto ha un potere sulla cosa cosiddetto immediato, integrante possesso; 2) quando il soggetto ha il possesso in concorso con altri soggetti; 3) quando il soggetto ha della cosa soltanto il potere giuridico di disporre, avendo altri il possesso; 4) quando il soggetto ha della cosa soltanto la detenzione, purché essa si risolva in un potere giuridico sulla cosa (custodia, amministrazione, ecc.)”*.

La condotta tipica di appropriazione è qualificabile alla stregua di un atteggiarsi del soggetto agente, verso il denaro o verso la cosa mobile, quale proprietario e non più quale mero detentore *nomine alieno*. Viene dunque qui in rilievo il compimento di qualsivoglia atto — dispositivo o strettamente appropriativo — rientrante nella sfera dei diritti e delle facoltà spettanti al solo proprietario. La realizzazione dell'*interversio possessionis* (sotto il profilo psicologico) ed il compimento di atti spettanti al solo proprietario (quindi, il fatto di tenere un comportamento *uti dominus*) sono dunque gli elementi che connotano la condotta incriminata. Il coefficiente psicologico richiesto dalla norma è il dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere una condotta appropriativa, in relazione ad alcune tipologie di beni.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il presupposto - ossia l'antefatto logico e naturalistico del modello legale - è rappresentato dall'esistenza di un errore da parte del soggetto offerente. Significa che un rappresentante della pubblica amministrazione, ovvero un privato, deve erroneamente consegnare denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio. La dazione deve essere spontanea, dunque causalmente ricollegabile — in via esclusiva — all'errore prodromico. Non deve quindi essere determinata da alcun comportamento fraudolento eventualmente serbato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che vadano poi a ricevere la *res*.

A differenza di quanto avviene in relazione all'ipotesi del peculato comune, non vi è qui soltanto una condotta genuinamente definibile appropriativa. Questa appare piuttosto come la conseguenza e, in sostanza, lo stadio finale del fatto tipico.

Viene infatti in primo luogo tipizzata la condotta serbata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, la quale consista nel fatto di ricevere o di ritenere l'oggetto materiale (denaro o altra utilità). Il verbo ricevere rimanda al concetto di accogliere, gradire una certa dazione indebita, senza che il soggetto agente rifiuti il trasferimento della *res*; si tratta perciò di un concetto che postula l'accoglimento di qualcosa — di cui non era dovuta la dazione — che venga volontariamente trasferita ad opera del soggetto passivo.

Ritenere sta a significare, invece, il fatto di prendere con sé; di mantenere nel proprio spazio fisico e virtuale di disponibilità; di non lasciare uscire dalla propria sfera giuridica. È, quindi, ciò che accade allorché il soggetto agente — acquisita per errore altrui la disponibilità di denaro o di altra utilità — prenda cognizione dell'errore in cui è incorso il trasferente e ugualmente mantenga presso di sé la cosa oggetto di dazione.

La ricezione o la ritenzione incriminate devono infine connotarsi come indebite. Ossia, non essere assistite da alcun titolo legittimante. Il reato resterà pertanto escluso, allorché il soggetto agente riceva qualcosa che sia comunque dovuta; e ciò, sia nel caso in cui la cosa spetti al soggetto ricevente per sé — quindi in dipendenza di rapporti di natura privatistica — sia laddove essa sia dovuta in riferimento esclusivo alla veste pubblica ricoperta, così in definitiva essendo essa di spettanza della pubblica amministrazione rappresentata.

L'utilizzo del termine indebitamente non deve peraltro essere considerato come una superfetazione, dal momento che il profilo della non spettanza — inerente tanto alla ricezione, quanto alla ritenzione — funge da elemento di discriminazione dell'antigiuridicità della condotta. Pare infatti chiaro come una eventuale dazione — con successiva ritenzione — di cose comunque spettanti al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella sua veste privatistica (e pertanto, indipendentemente dalla carica o dalla funzione), non risulterebbe riconducibile sotto l'egida normativa della figura tipica in commento. In tal caso, il carattere debito della prestazione eliderebbe il disvalore penale della accettazione o della ritenzione.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione ovvero la violazione di norme (regole di condotta): 1) specifiche, 2) espressamente ed esclusivamente previste da fonti primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie (conseguentemente sono esclusi i regolamenti) e 3) a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità.

Anche dopo la riforma del reato di abuso d'ufficio la trasgressione di norme regolamentari può conservare rilevanza penale. È stato, infatti, precisato che la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare «nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale».

Oggetto della tutela rimane il normale e regolare funzionamento della pubblica amministrazione ossia, secondo l'indicazione contenuta nell'[art. 97 Cost.](#), il buon andamento e l'imparzialità (*par condicio civium*) della stessa da intendersi come uso non illegittimo e non ispirato a interessi non pubblici, da parte del pubblico agente, dei poteri inerenti alla funzione o servizio.

Ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, deve ritenersi che la violazione dell'art. 97 Cost., almeno sotto il profilo del dovere d'imparzialità, costituisca inosservanza di una regola di condotta specifica, dovendo la *par condicio civium* essere inderogabilmente assicurata attraverso le modalità di esercizio del potere pubblico. Ne consegue che i pubblici agenti non possono adottare, stante il chiaro tenore dell'art. 97 Cost., provvedimenti discriminatori, con i quali mirino a favorire intenzionalmente determinati soggetti, attribuendo ad essi ingiusti vantaggi patrimoniali; tantomeno, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, possono vessare i soggetti privati, procurando loro ingiusti danni. La parità di trattamento nei confronti della pubblica amministrazione è poi regola di condotta prevista espressamente da una norma che si colloca al vertice nella gerarchia delle fonti del diritto nazionale.

Il dolo del delitto di abuso d'ufficio è generico e consiste nella rappresentazione da parte dell'agente dello svolgimento attuale della funzione o del servizio e nella volontà di violare specifiche regole di condotta, attinenti alla funzione o al servizio, espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità oppure di non osservare un obbligo di astensione

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 200 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

L'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), ovvero nel caso in cui il pubblico ufficiale compia un atto contrario ai suoi doveri (ad es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire che non vengano mosse contestazioni in ordine ad eventuali irregolarità riscontrate in occasione di una visita ispettiva). L'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Le stesse pene si applicano ai sensi dell'art. 321 c.p. al corruttore cfr. *supra*.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 1, c.p.)

[1]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società e/o un suo dipendente sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al Magistrato, anche altri soggetti, quali il cancelliere e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso giudiziario.

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui un Dipendente/Collaboratore versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2 e 4, c.p.)

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[...]

[IV]. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La condotta tipica consiste, nell'ipotesi prevista dal comma 2, nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta fatta dal privato al soggetto pubblico per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri. L'ipotesi previste dal comma 4 consiste, invece, nella sollecitazione fatta dall'*intra-neus* al privato al fine di indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto a direzione e vigilanza:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 25 comma 5 bis del D. Lgs. 231/01 e prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

Concussione (art. 317, c.p.)

[1]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della rispettiva posizione, costringano taluno a procurare a sé o ad altri danaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Ente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale approfittando di tale qualità, richiama a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società (ad esempio, qualora un dipendente della Cooperativa si renda latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo).

Corruzione aggravata (artt. 319 e 319 bis c.p.)

[1]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La fattispecie di corruzione propria aggravata, ai sensi degli artt. 319 e 319 bis c.p., ha rilevanza ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 231/01 qualora dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2, c.p.)

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Per la descrizione della fattispecie si rinvia a quanto detto *supra* in merito all'art. 319 *ter* comma 1 c.p.

Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater* c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Le condotte di concussione per induzione, precedentemente contemplate dall'art. 317 c.p., sono confluite, a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, nel nuovo articolo 319 *quater* c.p.

I soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di un pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta, il che giustifica l'irrogazione di una pena ai suoi danni, seppure di entità minore rispetto a quella irrogata a colui che effettua la "indebita induzione".

Le stesse pene si applicano ai sensi dell'art. 321 c.p. al corruttore cfr. *supra*.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto a direzione e vigilanza:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 25 comma 5 bis del D. Lgs. 231/01 e prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

- L'art. 25 comma 4 del D. Lgs. 231/01 estende la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi in cui i delitti sopra descritti sono stati commessi da "incaricati di pubblico servizio", ex art. 320 c.p. e dai soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., vale a dire: ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

1. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

- A. In relazione alle fattispecie di malversazione, indebita percezione e truffa ai danni dello Stato, nonché alla frode informatica, di cui all'art. 24 del Decreto:
- a. Gestione dei rapporti istituzionali: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività presso gli Enti della Pubblica Amministrazione.
 - b. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche di appalto indette dalla medesima;
 - c. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo: autorizzazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali).
 - d. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo attività di gestione delle visite ispettive e della loro verbalizzazione, nonché acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc.).
 - e. Gestione delle risorse finanziarie: attività di gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
 - f. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali.
 - g. Selezione, assunzione e gestione del personale.
 - h. Gestione di fornitori e gestione delle consulenze.
 - i. Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi: gestione dei rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale.
 - j. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.
 - k. Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici: attività di richiesta, percezione, utilizzazione e rendicontazione di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici.
 - l. Adempimenti amministrativi contabili e fiscali;
 - m. Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico, in particolare in relazione alla gestione della sicurezza "logica", con particolare riferimento agli accessi ai sistemi della pubblica amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza;
 - n. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, traveller's chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
 - o. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - p. Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma.
 - q. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio

2. I PRESIDI DI CONTROLLO

Le procedure e gli ulteriori presidi che verranno di seguito rappresentati si propongono di garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, adottino e mantengano condotte lecite e corrette, così da prevenire la commissione dei reati descritti al precedente paragrafo 1.

In linea generale è fatto divieto ai Destinatari di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. In particolare, non è consentito accettare, ricevere, elargire od anche solo promettere denaro, benefici o regali a dipendenti, dirigenti o funzionari della Pubblica Amministrazione, sia italiana che di altri paesi.
- è fatto altresì divieto di accettare, ricevere, elargire od anche solo promettere denaro, beni od altre utilità per ottenere un trattamento di maggior favore oppure decisione a favore in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, in modo illecito e contrario ai principi di legge, del Modello e del Codice Etico.
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Società di qualsivoglia natura;
- offrire o promettere a soggetti terzi doni, benefici, utilità di qualsiasi genere, sia dirette che indirette, come prezzo della mediazione illecita di questi ultimi verso funzionari e/o impiegati pubblici o comunque incaricati di pubbliche funzioni;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- riconoscere a fornitori e terzi in genere, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.;
- nell'ipotesi in cui esponenti della Società possano essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio: appropriarsi del denaro e/o della cosa mobile altrui di cui abbiano il possesso e/o la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio; violare, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, le specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, il presente Modello prevede il rispetto delle regole di seguito indicate:

- coloro che rappresentano la Società avanti le Autorità e gli Enti pubblici o comunque partecipano ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, sono a ciò deputati sulla base di disposizioni organizzative, deleghe di poteri o procure conferite dalla Società;
- tutti i dipendenti dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o nelle procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
 - partecipare a bandi di gara pubbliche;
 - rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
 - conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
 - verifiche, ispezioni o sopralluoghi;

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;

- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
- gli incontri o le iniziative che comportano contatti significativi con esponenti della Pubblica Amministrazione sono sempre tracciati con i mezzi ritenuti più opportuni, in modo che sia sempre ricostruibile il tempo, il luogo e i nomi dei partecipanti all'incontro;
- i rapporti con le controparti contrattuali (quali Fornitori, Consulenti ecc.) sono formalizzati per iscritto, in appositi contratti/ordini/lettere di incarico sottoscritti da soggetti muniti di adeguati poteri e contenenti apposite clausole di impegno al rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello, a pena di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi.

In particolare, con riguardo ai reati di malversazione, indebita percezione e truffa ai danni dello Stato, nonché alla frode informatica, di cui all'art. 24 del Decreto:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativi contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedure di servizio Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Procedura operativa fatturazione n.1 – 2013 Procedura sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedura di servizio Modalità di erogazione del servizio – Programma di servizio
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico, in particolare in relazione alla gestione della sicurezza "logica", con particolare riferimento agli accessi ai sistemi della pubblica amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza	Codice etico Procedura sistema informativo
Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici	Codice etico Procedura sistema informativo Verifiche ispettive interne

della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributarî, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni	
Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	Codice etico Da amministrazione a servizi Controllo documentazione e registrazioni
Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma	Codice etico Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura sistema informativo procedure di servizio
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedure di servizio Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne

Con riguardo alle ipotesi di concussione e corruzione, di cui all'art. 25 del Decreto:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio Procedure di servizio Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura di inserimento nuovi operatori Procedura selezione reclutamento Modalità di

	<p>erogazione servizio Programma di servizio</p>
<p>Attività e servizi per gli utenti</p>	<p>Codice etico Erogazione servizio Procedure di servizio Modalità di erogazione del servizio Progettazione e sviluppo –Programma di servizio</p>
<p>Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Uffici della PA (Dogane, GdF, Uffici Tributarî, INAIL, INPS, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, etc.) e/o con le Autorità di Vigilanza, anche in occasione di verifiche ed ispezioni</p>	<p>Codice etico Procedura sistema informativo Verifiche ispettive interne</p>
<p>Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, computer, carte di credito aziendali, etc.)</p>	<p>Codice etico</p>
<p>Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)</p>	<p>Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione</p>
<p>Gestione dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici e dello stabilimento</p>	<p>Codice etico Gestione farmacia</p>
<p>Gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, etc.)</p>	<p>Codice etico</p>
<p>Gestione delle consulenze</p>	<p>Codice etico</p>
<p>Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.)</p>	<p>Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo</p>

Gestione di testimonianze in contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Codice etico
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedure di servizio Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Modalità di erogazione servizio Programma di servizio

3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività della Società nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

I Responsabili delle Funzioni devono, inoltre, comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita:

- un elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o dei livelli autorizzativi);
- un elenco delle sponsorizzazioni/convenzioni promosse dalla Cooperativa;
- le spese di rappresentanza;
- l'avvio di qualunque attività di controllo da parte di organi esterni (ASL ad esempio), nonché gli esiti con le relative evidenze;
- un elenco dei contratti stipulati con fornitori, consulenti esterni, appaltatori e/o collaboratori secondo modalità non standard;
- un elenco delle assunzioni effettuate secondo modalità non standard;
- un elenco di eventuali richieste o erogazioni di finanziamenti pubblici di qualsiasi genere;
- un elenco degli sgravi contributivi o detrazioni d'imposta da parte della PA nell'ambito della gestione amministrativa del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.